

REGOLAMENTO (CE) N. 571/1999 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1999

recante modificazione del regolamento (CE) n. 1426/98 che fissa il massimale dell'aiuto compensativo per la rivalutazione sensibile della lira sterlina verificatasi il 3 maggio 1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CE) n. 1426/98 della Commissione⁽²⁾ ha fissato il massimale dell'aiuto compensativo per la rivalutazione sensibile della lira sterlina verificatasi il 3 maggio 1998;
considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 942/98⁽⁴⁾, l'importo massimo relativo alla prima rata dell'aiuto compensativo è ridotto o annullato in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di conversione agricoli constatata durante un determinato periodo di osservazione e tenendo conto della situazione del mercato nel medesimo periodo, che si conclude il 28 febbraio 1999;
considerando che il regolamento (CE) n. 2799/98 ha abrogato il regolamento (CE) n. 724/97; che tuttavia, per evitare compensazioni eccessive determinate dal fatto che

il tasso di conversazione agricolo della lira sterlina e il tasso di cambio constatati durante il periodo di osservazione sono maggiori del tasso del giorno della rivalutazione sensibile, è opportuno, a motivo del livello raggiunto, azzerare il massimale dell'importo della prima rata dell'aiuto compensativo per la rivalutazione sensibile della lira sterlina verificatasi il 3 maggio 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1426/98, il massimale di «2,1 milioni di ECU» è sostituito da «0 milioni di EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 108 del 25. 4. 1997, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 132 del 6. 5. 1998, pag. 1.